

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2008

Tipologie di benefici, requisiti e modalita' di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;

Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007 con il quale sono stati individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha incrementato la dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;

Visto l'art. 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Visto l'art. 9, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007»;

Vista la legge n. 493 del 3 dicembre 1999 recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» ed, in particolare, l'art. 7, comma 5, e successive disposizioni attuative di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2006, in merito alla «Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale»;

Vista la nota dell'8 settembre 2008 con la quale l'INAIL, in raccordo con l'IPSEMA, ha comunicato la stima della spesa per

l'esercizio finanziario 2008 per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto che, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo debbano essere destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro e consistere in una prestazione una tantum in favore dei predetti familiari;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere alla modifica del decreto 2 luglio 2007 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) e comma 7, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Decreta:

Art. 1.

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

2. L'importo della prestazione di cui al comma 1 è parametrato al numero dei familiari superstiti del lavoratore, ed è annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.

3. Per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 l'importo della prestazione di cui al comma 1 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

=====		
Tipologia	N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
=====		
A	1	1.500
B	2	1.900
C	3	2.200
D	Piu' di 3	2.500

4. La prestazione una tantum a carico del Fondo viene erogata anche ai superstiti dei lavoratori privi di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di seguito denominato Testo Unico.

5. Con riferimento agli infortuni mortali in ambito domestico la prestazione una tantum a carico del Fondo è erogata ai familiari superstiti degli assicurati di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

6. Il beneficio di cui al comma 1, non soggetto a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 e successive modificazioni e integrazioni, è cumulabile con altre misure di sostegno in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.

7. Nei casi di erogazione della prestazione una tantum da parte del Fondo, l'INAIL o l'IPSEMA liquidano un'anticipazione della rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del Testo Unico, dei soggetti assicurati.

8. Ferme restando le misure e le condizioni previste dall'art. 85 del Testo Unico, l'importo dell'anticipazione di cui al comma 7 è pari a 3/12 della rendita annua calcolata sulla retribuzione valida

ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, comma 3, del Testo Unico.

Art. 2.

Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo

1. Ferme restando le condizioni previste dall'art. 85 del Testo Unico, il beneficio di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:

a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico;

b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.

2. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.

3. Nei confronti di coloro i quali abbiano presentato domanda di concessione del beneficio ai sensi del decreto 2 luglio 2007 indicato in premessa, i beneficiari sono individuati con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 3.

Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio di cui all'art. 1, e' erogato, previa istanza, entro trenta giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.

2. L'istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da uno solo degli aventi diritto alle sedi competenti per territorio dell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.

3. Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate all'IPSEMA, per i superstiti dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, o all'INAIL.

4. Unicamente per gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto e per i quali non sia stata gia' trasmessa la relativa istanza, la medesima dovra' essere presentata, con le stesse modalita' di cui al comma 1, entro 40 giorni dalla predetta data.

5. L'istanza deve essere formulata utilizzando la modulistica allegata al presente decreto.

Art. 4.

Accertamento sommario

1. L'accertamento di cui all'art. 3, comma 1, e' effettuato con apposita ispezione congiunta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dal Servizio ispettivo dell'INAIL, territorialmente competenti, i quali redigono una relazione e la inviano all'INAIL.

2. Con riferimento agli infortuni nel settore marittimo e aereo, il

relativo accertamento e' effettuato dai competenti uffici dell'IPSEMA in raccordo con gli altri organismi di vigilanza di settore.

3. All'esito dell'accertamento sommario, dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono alla erogazione dei benefici di cui all'art. 1.

Art. 5.

Procedura ordinaria di accertamento

1. Ove, a seguito dell'accertamento sommario, non sia stata riconosciuta la prestazione una tantum e all'esito della procedura ordinaria di accertamento si riscontri che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono anche all'erogazione della prestazione una tantum.

2. All'esito delle procedure ordinarie di accertamento, l'INAIL e l'IPSEMA provvedono al recupero dei benefici indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.

Art. 6.

Ripartizione e rendicontazione

1. Le prestazioni di cui all'art.1, sono erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA, previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e ripartite proporzionalmente tra gli Istituti assicuratori sulla base del numero degli eventi mortali stimati.

2. Al fine di monitorare l'andamento del fenomeno infortunistico nonche' l'utilizzo delle risorse a tal fine trasferite, entro 30 giorni dall'approvazione dei relativi bilanci l'INAIL e l'IPSEMA sono tenute a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il rendiconto annuale della relativa gestione.

3. In sede di prima applicazione, tenuto conto delle modalita' di accesso ai benefici di cui all'art. 3, la presentazione dei rendiconti di cui al comma 2 e' fissata all'approvazione dei bilanci per l'esercizio finanziario 2009.

4. Eventuali economie di gestione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Contenzioso giudiziario

1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego della prestazione derivante dall'esito negativo dell'accertamento sommario e' posto a carico dell'INAIL e dell'IPSEMA.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

Il Ministro: Sacconi

ALLEGATO

Richiesta beneficio Fondo Infortuni.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
 il Sesso ☐ M ☐ F Documento di identità n.
 rilasciato da in data residente in
 Provincia Via
 n. CAP recapito telefonico email
 nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

☐ coniuge☐ figlio/a☐ padre/madre☐ fratello/sorella

di nato/a a il
 Sesso ☐ M ☐ F C.F. residente in Provincia
 Via n. CAP deceduto/a in data
 in per l'infortunio occorso il presso la ditta
 Via
 Comune Provincia

CHIEDE

l'ammissione al beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il nucleo dei superstiti aventi diritto è così composto:

☐ coniuge:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

☐ N. ... figli minori di anni 18 legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

☐ N. ... figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione o Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./Accad.	Anno prima immatr.



☐ N. figli maggiori di anni 18, totalmente inabili al lavoro e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Inabile al lavoro dal Per (causa)

☐ Padre e madre viventi a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Grado di parentela

☐ Fratelli e sorelle conviventi ed a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./ Accad.	Anno prima imma tr.



Per l'erogazione del beneficio, specificare la forma di pagamento scelta tra quelle di seguito indicate:

- ☐ pagamento assegno circolare
- ☐ pagamento localizzato presso sportello bancario o postale
- ☐ accredito su c/c bancario:

[illegible]

(indicare codice IBAN)						

- ☐
- accredito su c/c postale:

[illegible]

(indicare codice IBAN)									

Compilare il modello di delega allegato in caso di:

- superstiti aventi diritto maggiorenni;
- superstiti aventi diritto minorenni, se appartenenti ad altro nucleo familiare.

Data

(firma del dichiarante)¹

¹ La firma può essere autenticata, previa identificazione del dichiarante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto (INAIL o IPSEMA) o presso gli Uffici comunali. Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo raccomandata A/R, la firma dovrà essere autenticata.



MODELLO DI DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL BENEFICIO UNA TANTUM

I sottoscritti delegano alla riscossione del beneficio *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'importo di €. _____ il/la Sig./Sig.ra¹ _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____ residente a _____ Prov. _____, in via _____, n. _____ Cap _____

FIRMA DEI DELEGANTI

AUTENTICAZIONE² DELLE FIRME APPOSTE SULLA DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Io sottoscritto _____ qualifica _____
(cognome e nome del funzionario attestatore) (qualifica del funzionario attestatore)
nella qualità di _____

attesto che:

il/la dichiarante Sig./Sig.ra _____
identificata in base³ _____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra _____
identificata in base³ _____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra _____
identificata in base³ _____

il/la dichiarante Sig./Sig.ra _____
identificata in base³ _____

hanno sottoscritto alla mia presenza la delega alla riscossione.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Cognome, Nome e qualifica)

¹ La persona del delegato deve essere la stessa che presenta l'istanza.

² Le firme possono essere autenticate, previa identificazione di ciascun delegante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto (INAIL o IPSEMA) o presso gli Uffici comunali.

³ Estremi del Documento attestante l'identità del dichiarante.

